ALLEGATO 2

MODALITÀ DI UTILIZZO, NORME DI COMPORTAMENTO ED AMBITO TERRITORIALE DI CIRCOLAZIONE PER L'USO DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA (MPPE) E DELLE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA (E-BIKE) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA

(Testo integrale aggiornato in adeguamento alle recenti modifiche al Codice della Strada L. 177/2024 e Decreti Attuativi 2026, all'Orientamento di Giunta Comunale n. 2026-486 del 23/07/2026 e all'introduzione del modello Station-Based)

PARAGRAFO 1 – AMBITO ED INQUADRAMENTO GENERALE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo, le norme di comportamento, i requisiti tecnici e i limiti di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (MPPE) e delle biciclette a pedalata assistita (e-bike), appartenenti a flotte per il noleggio in *sharing* autorizzate dall'Amministrazione comunale. L'utilizzo dei suddetti veicoli nello spazio pubblico del Comune di Ferrara è subordinato al rispetto inderogabile del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Codice della Strada") e successive modificazioni, delle norme di attuazione e delle prescrizioni stabilite nel presente atto.

PARAGRAFO 2 – REQUISITI TECNICI DEI VEICOLI

2.1. Monopattini elettrici (MPPE)

I monopattini elettrici che circolano nel territorio comunale devono rispondere ai seguenti requisiti tecnici e costruttivi obbligatori:

1. **Motore:** Motore elettrico avente potenza nominale continua non superiore a **0,50 kW (500 Watt)**.
2. **Posti a sedere:** Assenza assoluta di posti a sedere. I veicoli devono essere destinati esclusivamente all'utilizzo con postura in piedi. I dispositivi dotati di sedile/sellino che non rientrino nei parametri di omologazione dei ciclomotori sono considerati veicoli atipici e ne è vietata la circolazione.
3. **Limitatore di velocità:** Presenza di un limitatore automatico/regolatore di velocità regolato sui limiti di cui al successivo Paragrafo 4.
4. **Segnalatore acustico:** Campanello o avvisatore acustico udibile.
5. **Marcatura CE:** Presenza della marcatura "CE" prevista dalla direttiva 2006/42/CE.
6. **Dispositivi di Segnalazione luminosa ed impianto frenante:**
 - Luce anteriore bianca o gialla fissa e luce posteriore rossa fissa.
 - Catadiottri rossi posteriori e catadiottri gialli/arancioni sui lati.
 - **Indicatori luminosi di svolta (frecce)** sia anteriori che posteriori.
 - **Segnalatore luminoso di frenata (luce stop)** posteriore.
 - Freno indipendente ed efficiente su entrambe le ruote.
 - *In mancanza dei dispositivi di segnalazione visiva o qualora non funzionanti, i monopattini non possono essere condotti in marcia, ma esclusivamente condotti a mano.*

7. **Contrassegno identificativo univoco (Targa):** Tutti i monopattini elettrici devono essere muniti di un contrassegno identificativo adesivo plastificato e non rimovibile (targa), stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

2.2. Biciclette a pedalata assistita (E-Bike)

Le e-bike devono essere conformi allo standard Europeo EN 15194 e possedere:

1. Motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima di **0,25 kW**.
2. L'alimentazione del motore deve ridursi progressivamente ed interrompersi al raggiungimento dei **25 km/h**, o prima se il ciclista smette di pedalare. È vietata qualsiasi installazione che consenta al motore di funzionare indipendentemente dalla pedalata.
3. Impianto frenante su entrambe le ruote, luci anteriore e posteriore e catarifrangenti.

PARAGRAFO 3 – REQUISITI DEI CONDUCENTI E NORME DI COMPORTAMENTO

3.1. Requisiti di età

- **Circolazione Generale (Mezzi Privati):** Per la conduzione di un monopattino elettrico privato o e-bike privata è necessario avere compiuto almeno **14 anni di età**.
- **Servizio di Sharing Mobility (Flotta Pubblica):** Per l'iscrizione alla piattaforma App e l'utilizzo dei monopattini elettrici ed e-bike in *sharing* nel Comune di Ferrara, è richiesto tassativamente il compimento del **18° anno di età (maggiorenni)**, previa verifica del documento di identità in fase di registrazione.

3.2. Obbligo del casco protettivo

- **Per i Monopattini elettrici: È fatto obbligo assoluto a TUTTI i conducenti di monopattino elettrico di indossare un idoneo casco protettivo omologato** (conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080), allacciato e correttamente regolato, indipendentemente dall'età del conducente.
- **Per le E-Bike:** Il casco è vivamente raccomandato per tutti gli utenti e obbligatorio per i conducenti di età inferiore ai 18 anni (qualora su mezzi privati).

3.3. Regole di guida e divieti

I conducenti di monopattini elettrici ed e-bike devono attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni:

1. **Marcia su fila unica:** Procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e mai affiancati in numero superiore a due.
2. **Uso delle mani e del manubrio:** Reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo quando sia necessario segnalare la manovra di svolta (qualora il mezzo privato sia privo di frecce). È vietato l'uso di telefoni cellulari, cuffie audio auricolari o reggere ombrelli, borse e oggetti.
3. **Passeggeri e Traino: È severamente vietato trasportare altre persone, oggetti o animali**, condurre animali al guinzaglio, trainare altri veicoli o farsi trainare.

4. **Indumenti Riflettenti:** Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano, i conducenti di monopattino elettrico hanno l'obbligo di indossare il **giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità**.
5. **Visibilità:** Il conducente deve essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé e ai lati e compiere con la massima prontezza le manovre necessarie.

PARAGRAFO 4 – AMBITI TERRITORIALI DI CIRCOLAZIONE E LIMITI DI VELOCITÀ

4.1. Strade in cui è consentita la circolazione

I monopattini elettrici ed e-bike possono circolare esclusivamente:

- Sulle **strade urbane** con limite di velocità non superiore a **50 km/h** ove è consentita la circolazione dei velocipedi.
- Sulle **piste ciclabili**, corsie ciclabili, percorsi promiscui ciclopedonali e strade a priorità ciclabile.
- Sulle strade extraurbane **esclusivamente all'interno delle piste ciclabili** o percorsi ciclo-pedonali in sede propria.

4.2. Ambienti di circolazione vietati

È vietata in modo assoluto la circolazione:

- Sui marciapiedi (dove è consentita esclusivamente la conduzione a mano del veicolo).
- Sotto i portici cittadini.
- Sulle strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h (es. strade di scorrimento) e sulle strade extraurbane fuori dalle piste ciclabili.
- Contromano (salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile espressamente segnalato).

4.3. Limiti di velocità massima nel centro abitato di Ferrara

I conducenti e i sistemi automatici di regolazione di bordo dei mezzi in *sharing* devono rispettare i seguenti limiti inderogabili:

Ambito di Circolazione	**Limite Massivo di Velocità**
Aree Pedonali (ove non interdetta la circolazione ai velocipedi) e zone ad alta densità pedonale	**6 km/h**
Percorsi promiscui ciclopedonali	**10 km/h**

Ambito di Circolazione	**Limite Massivo di Velocità**
Piste ciclabili, corsie ciclabili e strade urbane	**20 km/h**
Strade urbane (con limite fino a 50 km/h e sulla carreggiata stradale)	**20 km/h monopattini** **25 km/h e-bike**

PARAGRAFO 5 – DISCIPLINA DELLA SOSTA

5.1. Modalità di sosta

In attuazione dell'Orientamento di Giunta n. 2026-486, sull'intero territorio del Comune di Ferrara e nelle frazioni **è vietata la sosta a flusso libero (*free-floating*)**. Per la flotta di *sharing mobility*, lo sblocco e il blocco (chiusura del noleggio) dei veicoli sono consentite **esclusivamente all'interno delle di appositi stalli chiaramente individuati** e perimetrati da segnaletica orizzontale (pittogramma).

5.2. Divieti di sosta generali e sanzioni per abbandono

È vietata in modo assoluto la sosta:

- Sui marciapiedi, sulle rampe di raccordo e sui percorsi pedonali.
- Negli stalli riservati ai veicoli per persone con disabilità o riservati ad altre categorie di veicoli, in modo da ostruirne l'accesso.
- In corrispondenza di passi carrabili, fermate del Trasporto Pubblico Locale (TPL), accessi alle abitazioni e isole ecologiche.
- Nelle aree verdi pubbliche non designate e nelle No-Parking Zone di pregio storico/monumentale.

I veicoli lasciati in sosta irregolare o d'intralcio saranno immediatamente sanzionati ai sensi del Codice della Strada con addebito delle spese all'utente responsabile.

PARAGRAFO 6 – OBBLIGHI INFORMAZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE (*sharing mobility*)

1. **Obblighi del gestore verso gli utenti:** Gli Operatori autorizzati al servizio di *sharing* hanno l'obbligo di informare chiaramente gli utenti, all'atto dell'iscrizione e tramite l'App, delle norme del presente Regolamento, dell'obbligo del casco, dell'obbligo di sosta negli stalli e delle sanzioni contrattuali/amministrative applicabili.
2. **Copertura assicurativa RC:** Gli Operatori devono garantire la copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per tutti i veicoli della flotta, a tutela degli utilizzatori, dei pedoni e delle cose, adeguando la polizza alla normativa nazionale vigente.

PARAGRAFO 7 – OBBLIGO ASSICURATIVO PER I MONOPATTINI ELETTRICI AD USO PRIVATO

1. **Copertura RC ai Mezzi Privati:** Ai sensi del Codice della Strada (come modificato dalla L. 177/2024 e dai relativi Decreti Attuativi), **tutti i monopattini elettrici di proprietà o ad uso privato** che circolano sul territorio del Comune di Ferrara devono essere coperti da idoneo contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA) per i danni arrecati a terzi, analogamente ai veicoli a motore.
2. **Termine di Decorrenza e Regime Operativo:** A seguito del completamento dell'iter normativo e della pubblicazione dei decreti attuativi sui parametri del contrassegno identificativo (targa), l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini privati è operante a regime sul territorio nazionale a far data dal **16 luglio 2026**.
3. **Controlli e Sanzioni:** La circolazione di un monopattino elettrico privato privo di regolare copertura assicurativa RC comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada, unitamente al sequestro cautelare del veicolo ai fini della confisca d'ufficio

PARAGRAFO 8 – SANZIONI ED ALTRE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. Per le violazioni delle disposizioni relative alla circolazione, ai limiti di velocità, alla sosta e all'equipaggiamento tecnico e di sicurezza (tra cui l'obbligo generalizzato del casco protettivo per tutti i conducenti, gli indicatori visivi di svolta e di arresto, il contrassegno identificativo e la copertura assicurativa RC), si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dall'art. 1, commi da 75 a 75-septies della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni (ivi incluse le disposizioni della L. 177/2024), nonché le pertinenti norme del Titolo V del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Ai conducenti di monopattini elettrici ed e-bike si applicano altresì le norme del Codice della Strada in materia di divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici durante la marcia (art. 173 CdS), nonché la disciplina sulla guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 CdS) e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS), nei limiti e con le modalità applicabili ai veicoli che non richiedono titolo abilitativo alla guida.